

DLgs nr. 102 del 4 luglio 2014: obblighi per le imprese

**LA DIAGNOSI
ENERGETICA,
UN OBBLIGO
MA ANCHE
UNA OPPORTUNITÀ**



DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102

Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

«impresa a forte consumo di energia»

Sono imprese a forte consumo di energia le imprese per le quali, nell'annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 GWh di energia elettrica oppure almeno 2,4 GWh di energia diversa dall'elettrica;
- b) il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività e il valore del fatturato non sia risultato inferiore al 3 per cento.

**Rif. MINISTERO dell'ECONOMIA
e delle FINANZE
DECRETO 5 aprile 2013.
Definizione delle imprese a forte
consumo di energia.**

DECRETO LEGISLATIVO 102/2014

ART. 8 comma 3 (*Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia*)

L'obbligo

- Le imprese a forte consumo di energia sono tenute ad eseguire una **diagnosi energetica** nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale **entro il 5 dicembre 2015** e successivamente ogni 4 anni.

Cosa si intende per Diagnosi Energetica ?

Procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del **profilo di consumo energetico** di:

- un edificio o gruppo di edifici,
- una attività o impianto industriale,
- servizi pubblici o privati,

ad individuare e quantificare le **opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici** e **riferire** in merito ai risultati.

***Definizione ex DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia (ALL. A c.7)***

DECRETO LEGISLATIVO 102/2014

ART. 8 comma 1 (*Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia*)

Chi può eseguire la diagnosi energetica ?

- La diagnosi energetica deve essere condotta:
 - da società di servizi energetici (SSE),
 - da esperti in gestione dell'energia (EGE),
 - da auditor energetici.

SSE

le società che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia

EGE

soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente

Auditor

persona fisica o giuridica che esegue diagnosi energetiche

DECRETO LEGISLATIVO 102/2014

ART. 8 comma 2 (*Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia*)

Chi può eseguire la diagnosi energetica ?

Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (**dal 19 luglio 2016**), le diagnosi sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o UNI CEI EN 16247-5.

SSE → ESCO

**CERTIFICATE
UNI CEI 11352**
persona fisica o
giuridica che fornisce
servizi energetici e
ciò facendo, accetta
un certo margine di
rischio finanziario. Il
pagamento dei
servizi forniti si basa,
totalmente o
parzialmente, sul
miglioramento
dell'efficienza
energetica
conseguito

EGE

**CERTIFICATI
UNI CEI 11339**
soggetto che
ha le
conoscenze,
l'esperienza e
la capacità
necessarie per
gestire l'uso
dell'energia in
modo efficiente

Auditor

**CERTIFICATI
UNI CEI EN 16247-5**
persona fisica o
giuridica che
esegue diagnosi
energetiche

DECRETO LEGISLATIVO 102/2014

ART. 8 comma 3 (*Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia*)

Come deve essere eseguita la diagnosi energetica ?

- La diagnosi energetica deve essere eseguita in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al decreto (*Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell'energia*).

All. 2 «criteri minimi che devono possedere gli audit di qualità» :

- a. sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico;
- b. comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;
- c. ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;
- d. sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.

Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi.

DECRETO LEGISLATIVO 102/2014

ART. 8 comma 4 *(Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia)*

- Laddove l'impresa soggetta a diagnosi sia situata in prossimità di reti di teleriscaldamento o in prossimità di impianti cogenerativi ad alto rendimento, la diagnosi contiene anche una valutazione della fattibilità tecnica, della convenienza economica e del beneficio ambientale, derivante dall'utilizzo del calore cogenerato o dal collegamento alla rete locale di teleriscaldamento.

DECRETO LEGISLATIVO 102/2014

ART. 8 comma 3 (*Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia*)

Devono essere attuati gli interventi di efficienza individuati mediante la diagnosi energetica ?

- Le imprese a forte consumo di energia sono tenute a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 (Sistemi di Gestione dell'Energia).

DECRETO LEGISLATIVO 102/2014

ART. 8 comma 1 e 5 (*Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia*)

A chi devono essere comunicati i risultati della diagnosi energetica ?

- I risultati della diagnosi sono comunicati all'ENEA e all'ISPRA che ne cura la conservazione.
- L'ENEA istituisce e gestisce una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica nella quale sono riportate almeno l'anagrafica del soggetto obbligato e dell'auditor, la data di esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi.

DECRETO LEGISLATIVO 102/2014

ART. 8 comma 6 (*Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia*)

È previsto un meccanismo di controllo del rispetto dell'obbligo di diagnosi energetica ?

- L'ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del decreto, tramite una selezione annuale di una percentuale statisticamente significativa della popolazione delle imprese soggetta all'obbligo, almeno pari al 3%.
- ENEA svolge il controllo sul 100 per cento delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. L'attività di controllo potrà prevedere anche verifiche in situ.

DECRETO LEGISLATIVO 102/2014

ART. 8 comma 7 (*Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia*)

È prevista una sanzione nel caso in cui non sia eseguita la diagnosi energetica ?

- In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti dei soggetti obbligati, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1 dell'articolo 16.

Art. 16 comma 1 Sanzioni

Le imprese a forte consumo di energia che non effettuano la diagnosi di cui all'articolo 8, comma 3, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro.

Quando la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 8 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.

L'obbligo della diagnosi energetica: una opportunità

- Migliorare la conoscenza del proprio sistema di domanda e consumo di energia attraverso il censimento delle apparecchiature e la costruzione dell'inventario energetico.
- Individuare gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica sotto il profilo dei costi e dei benefici (ad esempio in funzione del tempo di ritorno dell'investimento) e definire le priorità di intervento.
- Ottimizzare la resa degli impianti dal punto di vista energetico mediante il miglioramento delle modalità di manutenzione e conduzione .
- Creare consapevolezza nel personale su come i comportamenti influenzano i consumi energetici.
- Ridurre la spesa energetica.



strada Maggiore, 32 Bologna
via Salceto 99, Poggibonsi (SI)
www.ctq.it

Ing. Stefano STORTI (S.STORTI@CTQ.IT)
EGE certificato UNI CEI 11339 da OdC accreditato

- Consulenza per la certificazione secondo la norma UNI CEI 11352.
Consulenza per la redazione di contratti di rendimento energetico.
 - Consulenza per la certificazione ISO 50001.
 - Diagnosi ed audit energetici settore civile ed industriale.
 - Project e Risk Management.
- Consulenza per l'ottimizzazione dei contratti fornitura energia elettrica e gas.
Pratiche per RVC TEE, Conto Termico e detrazioni fiscali.
 - Certificazione energetica edifici.